



Provincia di Benevento

SETTORE TECNICO
Servizio Appalti

OGGETTO: SERVIZIO DI IGIENE URBANA E GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI. PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60, DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016. CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL'ART. 95, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016

FAQ alla data del 01.03.2017

Quesito n. 1: Trova applicazione l'art.6 del C.C.N.L fise ambiente? Qualora sia applicato si chiede di specificare nominativo del personale, con quale mansioni, grado di anzianità, livello, CCNL applicato ed ecc. :

Risposta al quesito n. 1:

L'art.6 del C.C.N.L fise ambiente trova applicazione.

I dati e i livelli occupazionali del personale addetto al servizio di raccolta porta a porta e smaltimento rifiuti nel Comune di Guardia Sanframondi sono i seguenti:

1) **Mansione ADDETTO ALLA RACCOLTA**

Data di assunzione: 17.08.2015

Operaio tempo pieno a tempo indeterminato

Livello A1 Contratto Cooperative Sociali di tipo B

2) **Mansione ADDETTO ALLA RACCOLTA /AUTISTA PATENTE C**

Data di assunzione: 10.05.2012

Operaio tempo pieno a tempo indeterminato

Livello B1 Contratto Cooperative sociali di tipo B

3) **Mansione ADDETTO ALLA RACCOLTA**

Data di assunzione: 15.02.2016

Operaio tempo pieno a tempo indeterminato

Livello A1 Contratto Cooperative sociali di tipo B

4) **Mansione ADDETTO ALLA RACCOLTA**

Data di assunzione: 15.02.2016

Operaio a tempo pieno a tempo indeterminato

Livello A1 Contratto Cooperative sociali di tipo B

5) **Mansione ADDETTO ALLA RACCOLTA/AUTISTA**

Data di assunzione: 02.01.2013

Operaio a tempo pieno indeterminato

Livello B1 Contratto Cooperative sociali di tipo B

6) Mansione AUTISTA PATENTE C/ADDETTO ALLA RACCOLTA

Data di assunzione: 17.08.2012

Operaio a tempo pieno indeterminato

Livello C1 Contratto Cooperative sociali di tipo B

Quesito n. 2: La proprietà dei rifiuti differenziati (carta, plastica, ferro, vetro, cartone) rimane a carico dell'operatore economico? In caso contrario dove vengono conferiti?

Risposta al quesito n. 2: a proprietà dei rifiuti differenziati resta a carico dell'operatore economico.

Quesito n. 3: I rifiuti solidi urbani dove vengono conferiti?

Risposta al quesito n. 3: rifiuti solidi urbani devono essere conferiti presso piattaforme autorizzate.

Quesito n. 4: Alla data attuale con quanti mezzi e tipologia viene svolto il servizio?

Risposta al quesito n. 4: attualmente il servizio viene svolto utilizzando n° 1 Autocompattatore e n° 4 Vasche (Tipo-Gasolone);

Quesito n. 5: Si richiede computo metrico che ha generato l'importo a base d'asta:

Risposta al quesito n. 5: L'importo a base d'asta è stato generato sulla base delle spese sostenute negli anni precedenti.

Quesito n. 6:

Premesso:

- nel Parere dell'Anac n. 221 del 22 dicembre 2015, una Società cooperativa, in relazione alla procedura aperta per l'affidamento dei "servizi di igiene urbana", ha contestato il provvedimento di esclusione disposto nei propri confronti per mancata iscrizione all'Albo nazionale dei Gestori rifiuti, sostenendone l'illegittimità stante il fatto che tale iscrizione ha natura di requisito di esecuzione e non di partecipazione. L'Anac ritiene che l'esclusione disposta nei confronti della Società cooperativa per mancata iscrizione all'Albo nazionale dei Gestori ambientali non sia legittima in quanto tale iscrizione costituisce un requisito di esecuzione e non di partecipazione alle gare per l'affidamento degli appalti relativi allo svolgimento delle attività di raccolta e smaltimento rifiuti a norma dell'art. 212 del D.Lgs. n. 152/06, "dovendo i bandi prevedere una specifica clausola in base alla quale non si procederà alla stipulazione del contratto in caso di mancato possesso della relativa iscrizione (cfr. Parere n. 152 del 9 settembre 2015; nonché Parere n. AG 7-09 del 23 aprile 2009 e Parere di precontenzioso n. 89 del 29 aprile 2010).
- L'iscrizione all'Albo nazionale dei Gestori Ambientali, differentemente dall'attestazione SOA, che costituisce un requisito oggettivo cedibile ed acquisibile mediante avvalimento, è previsto dall'art. 212, comma 5, D.Lgs. n. 152-2006, il quale prevede che "L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi".

Visto quanto ascripto in premessa si chiede se:

E' possibile la partecipazione alla procedura di gara di cui all'oggetto dichiarandosi di impegnarsi di essere iscritto all'Albo gestori Ambientali visto al momento della sottoscrizione del contratto o dell'avvio del servizio visto che detta iscrizione è requisito di esecuzione.

Risposta al quesito n. 6:

Si precisa che, secondo quanto enunciato nel Parere ANAC n. 221 del 22 dicembre 2015, l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali costituisce un requisito di esecuzione e non di partecipazione alle gare per l'affidamento di appalti relativi allo svolgimento delle attività di raccolta e smaltimento rifiuti a norma dell'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006. Resta l'obbligo per i concorrenti, prima della stipulazione del contratto o, in ogni caso, al momento della consegna del servizio nelle more della stipulazione del contratto, di dimostrare il possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali a pena di revoca dell'aggiudicazione provvisoria.

Quesito n. 7:

Premesso

- Che gli istituti di credito non sono obbligati a rilasciare le referenze bancarie visto la mancanza di una normativa legislativa in merito al rilascio delle referenze bancarie
- visto la crisi economica è possibile che l'operatore economico che partecipante alla gara intrattenga rapporti professionali con un solo istituto bancario, trovandosi, pertanto, nella oggettiva impossibilità di produrre due referenze bancarie (rilasciate da due differenti istituti), pur essendo dotato di tutti i requisiti –economico-finanziari e tecnici – richiesti dalla Stazione Appaltante per partecipare alla gara medesima. A tal proposito, è stato, infatti, rilevato che la presentazione di idonee referenze bancarie da parte di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati – che, peraltro, non devono avere un contenuto specifico e dettagliato – non può considerarsi quale requisito "rigido", stante la necessità di contemperare l'esigenza della dimostrazione dei requisiti partecipativi con il principio della massima partecipazione alle gare di appalto, con conseguente necessità di prevedere dei temperamenti rispetto a quelle imprese che non siano in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze indicate (Consiglio di Stato, se. IV, 22 novembre 2013, n. 5542);
- che nella lex specialis di gara, non trova ascritto la possibilità di provare il requisito mediante la documentazione equipollente. A riguardo, si ritiene che la previsione della fungibilità del requisito economico-finanziario espressamente indicato nell'art. 86 del codice con ogni altro documento ritenuto idoneo dalla stazione appaltante trovi ingresso nella disciplina di gara indipendentemente dal mancato richiamo della stessa. La lex specialis, infatti, deve intendersi automaticamente integrata dalle disposizioni di legge disciplinanti la procedura
- Visto quanto ascritto all'art. 83 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 ai fini della dimostrazione dei requisiti economici finanziari che cita testualmente "4. Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1 lettera b), le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere:
 - a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto;
 - b) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività;
 - c) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.
- Visto quanto sancito dall'art. 83 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 che cita testualmente "I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle se consegue che la richiesta di due referenze bancarie ascritte nel bando di gara risulta essere illegittima rispetto alle norme in materia di appalti pubblici.
- che l'art. 86 del D.lgs. 50/2016 denominato "mezzi di prova" sancisce gli strumenti amministrativi di prova ai fini della dimostrazione dei requisiti, attraverso vari modi ascritti nell'allegato XVII parte I lett. a, non risulta esservi iscritto l'obbligatorietà di due referenze bancarie ma cita dichiarazioni bancarie la cui interpretazione è soggettiva.

Visto quanto sopra ascritto si chiede

a – E' possibile la partecipazione alla procedura di gara di cui all'oggetto sostituendo le referenze bancarie secondo quanto previsto dall'art. 83 del D.Lgs. 50/2016

b – E' possibile la partecipazione alla procedura di gara attraverso all'avvalimento dei bilanci ed il fatturato globale di un altro soggetto economico sostituendo le referenze bancarie

c – Un operatore economico che non intrattiene rapporti di affidamento con le banche e/o utilizza carte ricaricabili ai soli fini di tracciabilità finanziari in ottemperanza alle norme legislative vigente come si deve comportare ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto;

Risposta al quesito n. 7 lettera a):

a) Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del D.Lgs. n. 50 del 2016 prevede che “operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'Amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante”. Pertanto in applicazione di tale disposizione legislativa il concorrente, nel caso di specie, dovrà produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa e sottoscritta ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi dell'art. 86, comma 4, del D.Lgs. n. 50 del 2016 circa i fondati motivi, per i quali non è in grado di produrre le referenze bancarie ed, in sostituzione delle stesse potrà comprovare la propria capacità economico-finanziaria mediante i documenti previsti dall'allegato XVII, parte I, al D.Lgs. n. 50 del 2016

(bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa ovvero dichiarazione sostitutiva in conformità al D.P.R. n. 445/2000 ovvero una dichiarazione concernente il fatturato globale e il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico) ovvero qualsiasi altro documento che sarà oggetto di valutazione da parte della Stazione Appaltante dai quali sia chiaramente desumibile che il concorrente è in possesso di una solidità economico-finanziaria adeguata all'assunzione degli oneri derivanti dall'affidamento dell'appalto oggetto della gara. Si precisa, inoltre, che, secondo quanto espressamente previsto dal disciplinare di gara, sono ammesse le referenze sia di istituti bancari che intermediari autorizzati ai sensi della legge 1° settembre 1993 n.385.

Risposta al quesito n. 7 lettera b):

b) Si precisa che, in tal caso l'impresa concorrente dovrà produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa e sottoscritta ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi dell'art. 86, comma 4, del D.Lgs. n. 50 del 2016 circa i fondati motivi, per i quali non è in grado di produrre le referenze bancarie ed, in sostituzione delle stesse potrà comprovare la propria capacità economico-finanziaria mediante l'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50 del 2016, dei bilanci ed il fatturato globale di altro soggetto economico, relativi al massimo agli ultimi tre esercizi disponibili, in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, dai quali sia chiaramente desumibile il possesso di una solidità economico-finanziaria adeguata all'assunzione degli oneri derivanti dall'affidamento dell'appalto oggetto della gara.

Risposta al quesito n. 7 lettera c):

c) si rimanda alle risposte di cui alle lettere a) e b).

Quesito n. 8:

In relazione alla capacità tecnica professionale il bando al punto III.2.3) Capacità Tecnica richiede all'operatore economico ai fini della partecipazione alla procedura di cui in oggetto di dichiarare “ di aver raggiunto una percentuale di raccolta differenziata non inferiore al 70% per

almeno sei mesi nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara” eseguito il servizio di raccolta rifiuti con una percentuale di raccolta differenziata non inferiore al 70 % per almeno un triennio” Concetto ribadito nel disciplinare di gara al D2.

Premesso

- che il regolamento per il Servizio di Raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani del comune di Guardia Sanframondi prevede la percentuale di raccolta differenziata deve raggiungere il 65% in linea con quanto sancito dal D.Lgs. 152/2006.
 - che la vs richiesta ascritta in merito alla percentuale di raccolta differenziata al 70% per un periodo limitato risulta essere illegittima in quanto la vs richiesta non è avallata da nessuna norma ascritta nel codice degli appalti
 - che la certificazione e/o rendicontazione in merito alla percentuale di raccolta differenziata avviene annualmente così come previsto dalla Regione Campania
 - che l’art. 205 del D.Lgs. 152/2006 che si riporta testualmente cita : “ART: 205 (misure per incrementare la raccolta differenziata)
1. In ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:
 - a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;
 - b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;
 - c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012.
- visto il Parere di Precontenzioso n. 132 del 06/06/204 – rif. PREC 295/13/s D.lgs. 163/06 Articoli 40, 42 – Codici 40.1, 42.1

Requisiti di capacità tecnica – svolgimento di servizi analoghi nell’ultimo triennio con il raggiungimento di una percentuale minima di raccolta differenziata – legittimità- Nell’ambito delle gare per l’affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, è legittimo individuare quale requisito di qualificazione il raggiungimento, nell’ultimo triennio, di un risultato di raccolta differenziata corrispondente alla percentuale minima obbligatoria fissata dall’art. 205 del D.Lgs. 152/2006. Sono illegittime le clausole dei bandi che richiedano il raggiungimento di soglie percentuali più elevate di quelle minime fissate dal legislatore per gli anni di riferimento, poiché “appare illogico richiedere, ai fini della partecipazione alla gara, all’impresa un livello di resa della raccolta differenziata superiore a quello che si impone alla medesima impresa in sede di esecuzione del contratto” (cfr. AVCP parere 27 maggio 2010 n. 109; Id., parere 16 giugno 2010 n. 120).

- Visto il parere di Precontenzioso n. 36 del 26/02/2014 – rif. PREC 138/13/S d.lgs. 163/06 Articoli 2,30,41 – codici 2.1, 30, 41.1,41.2

Tenuto conto che e anche la scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici è illegittima la prescrizione di un bando che richieda il possesso di un fatturato minimo globale, negli ultimi tre anni, pari al triplo dell’importo posto a base d’asta, poiché lesiva dei principi posti a tutela della libera concorrenza e del mercato (cfr. parere AVCP n. 95 del 13 maggio 2010; delibera AVCP n. 40 del 19 dicembre 2013). Infatti, sebbene, si riconosca alla stazione appaltante ampia discrezionalità circa la possibilità di prevedere requisiti di qualificazione più restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, tuttavia, tali prescrizioni devono rispettare i principi di proporzionalità e ragionevolezza, in modo tale da non restringere oltre lo stretto indispensabile la platea dei potenziali concorrenti e da non preconstituire situazioni di assoluto privilegio (cfr. AVCP parere 29 aprile 2010 n. 83, in giurisprudenza, ex multis cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 dicembre 2009 n. 8914; Id., sez. VI, 3 aprile 2007 n. 2304).

Visto l’art. 83 comma 6 del D.Lgs 507/2016 di cui si riporta il testo integrale

Per appalti di servizi e forniture, per i criteri di selezione di cui al comma 1, lettera c), le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità. Nelle procedure d’appalto per forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, servizi o lavori, la capacità professionale degli operatori economici di fornire tali

servizi o di eseguire l'installazione o i lavori è valutata con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

Visto quanto ascripto in premessa.

a – E possibile la partecipazione alla procedura di gara di un operatore il quale ha conseguito una raccolta differenziata nel rispetto di quanto sancito da l'art. 205 del D.lgs. 152/2006 la cui soglia sia al 65% in conformità con la normativa di legge sopra ascripta ed in ottemperanza ai pareri dell'ANAC

Risposta al quesito n. 8 lettera a): non è possibile in quanto non soddisfa il requisito previsto dal bando di gara. Resta salva la possibilità per l'operatore economico che non sia in possesso del suddetto requisito di partecipare alla gara nelle altre forme consentite, quali, a titolo esemplificativo, la partecipazione a raggruppamento di imprese o mediante l'istituto dell'avvalimento.

b – Secondo quale norma legislativa il bando di gara prevede come requisito di aver raggiunto la soglia di raccolta differenziata del 70% per un arco temporale di 6 mesi riferito all'ultimo triennio.

Risposta al quesito n. 8 lettera b): ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50 del 2016.

La giurisprudenza amministrativa ha, altresì, evidenziato che “La stazione appaltante gode di ampio potere discrezionale nella scelta dei requisiti di capacità tecnica ed economica, avendo come unico limite quello della non manifesta irragionevolezza” (Cfr. T.A.R. Aosta Valle d'Aosta, sez. I, 20 giugno 2012, n. 56).

Il Comune di Guardia Sanframondi, nel caso di specie, con l'affidamento del presente appalto intende garantire i livelli qualitativi già ampiamente raggiunti nelle percentuali di raccolta differenziata che, secondo i dati ufficiali pubblicati dall'Osservatorio Regionale dei Rifiuti della Regione Campania, sono i seguenti:

- anno 2013: 83,07%
- anno 2014: 87,77%
- anno 2015: 86,97%

Il Responsabile del Procedimento
geom. Pasquale Pigna

Il Responsabile Servizio
Appalti della Provincia di Benevento
Augusto Travaglione